

**CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA
RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE, LA DESTINAZIONE
E LA TUTELA DEI TERZI DEL D.LGS. 159/2011¹**

riferite al LIBRO I, TITOLO TERZO E QUARTO e 110 CAM, OLTRE CHE DELL'ART. 10 SUI TERMINI DELLE IMPUGNAZIONI

**SINTETICI COMMENTI ALLE POSSIBILI MODIFICHE NORMATIVE PROPOSTE,
FINALIZZATE A MIGLIORARE ED EFFICIENTARE LE ATTUALI PROCEDURE**

- 1) **Modifiche all'art. 10:** sostituzione dei termini delle impugnazioni da dieci a trenta giorni, per consentire al pubblico ministero e alle difese di articolare i ricorsi specie nella procedura più complesse. N.B. Il termine di cui all'art. 27 c. 3 per l'esecutività dei provvedimenti e per la richiesta, da parte del p.m., della sospensiva dell'esecuzione rimarrebbero invariati (10 giorni).
- 2) **Modifiche all'art. 27 c. 5:** si aggiunge che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, quando il pubblico ministero lo autorizza, anche gli esiti delle relazioni dell'amministratore giudiziario possano essere trasmesse al nucleo di polizia economico finanziaria a fini fiscali.
- 3) **Modifiche all'art. 30:** introduzione del comma 2 bis al fine di salvaguardare anche i diritti dei terzi e creditori prededucibili, così riconosciuti nell'ambito del procedimento penale.

¹ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Nel prosieguo anche CAM.

- 4) **Modifiche all’art. 34, comma 4:** si integra il comma 4, introducendo espressamente l’intervento della polizia giudiziaria non solo per l’esecuzione del sequestro, ma anche per le attività afferenti all’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario.
- 5) **Modifiche all’art. 34 bis:**
- comma 2 lettera b): si è aggiunta la specificazione che i compensi dell’amministratore giudiziario nel controllo giudiziario siano determinati per ciascuna annualità con le modalità previste dall’art. 94 bis, c. 2.
 - comma 6, già modificato dall’art. 47, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.: si aggiunge, in caso di revoca del controllo giudiziario, la comunicazione al Prefetto territorialmente competente.
 - comma 8: è’ stato inserito, ex novo, tale comma, disponendo che i provvedimenti con cui il tribunale dispone il diniego dell’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sono impugnabili secondo quanto previsto dagli art. 10 e 27. Si disciplina, in tal modo, quanto previsto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di impugnazioni delle misure non ablative. (Sentenza Corte di Cassazione n. 46898/2019 Ricchiuto).

Limite dei tre incarichi – rotazione tra gli iscritti all’albo degli amministratori giudiziari – mancanza del decreto attuativo. Necessità di ulteriore regolamentazione con l’introduzione di criteri qualitativi. Proposte.

6) **Modifica all’art. 35, 2 comma**

Si specifica che, ai fini del conteggio, gli incarichi da considerare devono essere quelli giudiziari in corso, evitando così i dubbi interpretativi in relazione alla locuzione “aziendali”, che aveva indotto alcuni Uffici a computare il numero delle aziende in amministrazione giudiziaria anche con riferimento ad una sola procedura.

Si specifica, inoltre, che rientrerebbero nel computo solo gli incarichi che hanno ad oggetto l’amministrazione di aziende classificate quali medie o grandi imprese come da decreto 18

aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” del ministero attività produttive, che non siano in stato di liquidazione.

7) Modifiche all’art. 35 bis

Si dispone l’estensione delle tutele previste per l’amministratore giudiziario anche per il liquidatore nominato, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in caso di messa in liquidazione delle imprese, quando non vi siano gli estremi per una proficua continuazione dell’impresa.

8) Modifiche all’art. 37 co. 2

Si precisa che, in caso di aziende sottoposte a sequestro, le scritture contabili annotate e scritturate durante la fase giudiziaria costituiscono parte integrante del rendiconto di gestione ai sensi dell’art. 43, nel caso di gestione di aziende.

L’ANBSC “gestisce” solo dopo la confisca definitiva ed irrevocabile

Modifiche all’art. 38 c.3 , c.4 e c.5

Con il provvedimento di confisca definitivo ed inappellabile emesso nel corso del procedimento, e non più dopo il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, la gestione dei beni confiscati è conferita all’Agenzia, che ne cura la liquidazione fino all’emissione del provvedimento di destinazione e/o di chiusura della procedura liquidatoria.

Ne conseguono una serie di precisazioni e regole di funzionamento in relazione ai rendiconti e, più in generale, ai rapporti tra Agenzia e proprio coadiutore.

9) Art. 39 Assistenza legale della procedura.

Quanto precisato nell’attuale formulazione dell’art. 39 non ha ben funzionato, all’atto pratico, nelle procedure di amministrazione giudiziaria. Ogni qualvolta l’amministratore giudiziario deve intraprendere un giudizio nella fase di sequestro e/o confisca non definitiva nei confronti di terzi, oppure deve costituirsi in giudizio per tutelare e conservare lo stato e consistenza dei beni staggiti, deve preventivamente darne comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato. Questa più volte, facendo riferimento a loro circolari interne, ha comunicato di non prendere in carico i contenziosi delle aziende in sequestro, se non dopo la confisca definitiva e così anche per questioni afferenti ad altri beni mobili ed immobili.

Per tali ragioni, si propone una modifica all'art. 39, disciplinando puntualmente, nelle diverse ipotesi, la rappresentanza e l'assistenza legale degli avvocati del libero foro e gli interventi dell'Avvocatura dello Stato.

10) Modifiche all'art. 40 comma 2 e 2 bis

Motivazioni: adeguamento lessicale al rinvio delle norme al CCII.

11) Modifiche all'art. 41.

Comma 1: modifica dettata dal necessario adeguamento lessicale al rinvio delle norme al CCII.

Introduzione della facoltà, per il G.D. di nominare l'attestatore (non più obbligo). Ciò al fine di consentire al G.D. di nominarlo, anche al fine di ridurre i costi, solo laddove necessario, ossia in caso di imprese in cui sussistano i presupposti previsti dall'art. 2477 del Codice civile per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

Comma 1 bis: si introduce l'ostensione alle parti, per la discussione in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., anche al programma di prosecuzione e all'attestazione.

Comma 1- quater: incremento collaborativo tra aziende in sequestro/confisca non solo nell'ambito delle manutenzioni, ma anche delle compravendite di beni e servizi.

Comma 1 – quinquies

così modificato: *“In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati ed a particolari attività d'impresa in deroga alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare per le rivendite di tabacchi e generi di monopolio a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e 63 del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni. In quest'ultimo caso i titoli abilitativi, le licenze e le relative autorizzazioni saranno mantenute sino all'esito definitivo (revoca o confisca) del giudizio in corso”.*

Tale aggiunta normativa pone fine alla annosa problematica connessa alle rivendite di tabacchi e generi di monopolio, sempreché ve ne fosse bisogno rispetto al testo previgente, poiché alcuni tribunali d'Italia sono stati “costretti”, da ADM, a non concedere la prosecuzione dell'attività in questione, specie quando nei patrimoni sequestrati si trovano ricompresi degli esercizi di tabaccheria, che sono soggetti all'autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati complementare a quelle svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato;

La legge, infatti, impone che la rivendita di tabacchi possa essere gestita solo da chi sia titolare di un “*patentino*” e vieta che la gestione sia svolta a qualunque titolo da parte di soggetto diverso. Sicché dopo lo spossessamento del proposto, l’amministratore giudiziario non può di fatto subentrare nell’impresa. A tale riguardo gli articoli 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e 63 del Dpr 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche, stabiliscono l’obbligo di gestione personale della rivendita, con l’eccezione dei soggetti dispensabili e cioè gli invalidi di guerra e categorie equiparate e i ciechi civili. I coadiutori possono essere solo il coniuge o un parente entro il quarto grado ovvero affine entro il terzo, soggetti che, secondo il codice antimafia, non possono essere coadiutori dell’amministratore giudiziario, proprio per la loro vicinanza all’imprenditore coinvolto. Per evitare la chiusura di queste attività proprio quando dovrebbero essere recuperate alla legalità, nella relazione del IX comitato per l’analisi della gestione dei beni sequestrati e confiscati della Commissione parlamentare antimafia, approvata il 5 agosto 2021, si è proposto, condividendone le ragioni, di stabilire con un’apposita norma che nel caso di sequestro di rivendita di tabacchi l’amministratore giudiziario possa, previa autorizzazione del giudice delegato, rendere dichiarazione all’agenzia delle Dogane e dei monopoli di subentrare nell’autorizzazione alla vendita di tabacchi lavorati in deroga all’articolo 28 comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; in tal caso assumerà la posizione di assegnatario per tutta la durata del sequestro e potrà concordare con l’agenzia delle Dogane e dei monopoli la presenza presso la rivendita di coadiutori e assistenti, diversi dal proposto o dai suoi familiari.

Introduzione del comma 5 bis: *“Se, all’apertura della liquidazione dell’impresa, l’amministratore giudiziario ravvisi la convenienza economica nel cedere l’intero complesso aziendale o uno o più rami d’azienda, nonché beni o rapporti giuridici individuabili in blocco e ciò in ragione di una maggiore soddisfazione dei creditori e di tutela dei livelli occupazionali dell’impresa, in luogo di una liquidazione dei singoli beni, previa autorizzazione del tribunale nelle forme previste dal c.1-sexies, lo stesso può procedere con tentativi di vendita a terzi. La vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco avverrà secondo quanto disposto dagli articoli 214, 215, 216 e 218 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modificazioni, in quanto compatibili e con le modalità di vendita che assicurino quanto previsto dall’art. 48 c. 5 e con le limitazioni indicate nel c. 8 lettera a).*

La norma in questione prevede la possibilità di cedere le aziende in liquidazione con le tutele previste per i terzi acquirenti in relazione alle deroghe previste dal CCII all’art. 2560 del c.c. Allo stato attuale non esistono queste tutele nel c.a.m.

12) Modifiche all'art. 41 bis

Introduzione del comma 1 bis, al fine di superare la criticità molto frequente della mancata approvazione dei bilanci afferenti al periodo ante sequestro: *“l'accesso alle risorse di cui al comma precedente è consentito per le società di capitali e le imprese in genere esclusivamente sulla base del programma di prosecuzione approvato dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 41, indipendentemente dalla mancata approvazione dei bilanci afferenti ai periodi ante sequestro”*.

13) Modifiche all'art. 42

La modifica proposta (ossia l'introduzione delle locuzioni per ogni grado di giudizio e in relazione al valore dei beni amministrati) è in linea con quanto riportato nel successivo art. 43 ed in relazione al d.P.R. 177/2015 (tariffa degli amministratori giudiziari) entrata in vigore e “pensata” dal legislatore del 2015 quando l'amministratore giudiziario durava in carica sino al giudizio di primo grado (ante Riforma L. 161/2017). Mutate le condizioni ed i termini di durata dell'incarico appare corretto prevedere anche tale modifica per uniformare la tariffa alla maggiore durata dell'incarico così come previsto dopo l'entrata in vigore della legge 161/2017 ed in relazione alle proposte modificative sopra indicate.

14) Modifiche all'art. 43 comma 5 bis.

“Con la confisca definitiva e dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'amministratore giudiziario provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti, sottoponendolo all'approvazione del giudice delegato. Il rendiconto corredato da una relazione aggiornata sullo stato e consistenza dei beni in confisca definitiva deve essere trasmesso all'Agenzia a cura dell'amministratore giudiziario”.

Tale modifica si rende necessaria laddove l'attribuzione delle competenze all'Agenzia solo dopo la confisca definitiva.

15) Modifiche all'art. 44.

L'Agenzia gestisce i beni **definitivamente ed irrevocabilmente confiscati. Il comma 2 è, dunque, abrogato.**

16) Modifiche all'art. 51

È prevista una integrazione al comma 2. *Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento*

delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi afferenti alla frazione di periodo successivi alla data di immissione in possesso e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (4)

Con l'integrazione "afferenti alla frazione di periodo successivi alla data di immissione in possesso", si intende sgomberare ogni dubbio sul fatto che l'amministratore giudiziario sia competente per gli adempimenti dichiarativi che scaturiscono unicamente dal periodo di propria competenza, non potendo assolvere agli adempimenti, ancorché non scaduti, afferenti al periodo d'imposta o alla frazione di reddito precedente alla data del sequestro (come invece impropriamente ritenuto dall'ADE in sue risoluzioni e circolari, assimilando l'amministratore giudiziario al curatore dell'eredità giacente). In molte occasioni l'A.G. non è in possesso delle scritture contabili antecedentemente al sequestro o quanto meno queste sono inattendibili.

Variazioni ed aggiunta al comma 3 -bis art. 51:

Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo, ancorché pendenti e per i quali l'amministratore giudiziario è subentrato ai sensi dell'art. 56, sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni, anche in relazione all'altra parte contraente,

La precisazione elimina la particolare criticità data dalla circostanza che l'ADE chiede, mediante avvisi d'irrogazioni sanzioni e liquidazioni dell'imposta di registro, sia all'amministratore giudiziario o al soggetto attinto dalla misura ablativa le sanzioni e l'imposta di registro per il mancato pagamento nei termini dell'annualità successiva afferente ai contratti di affitto (stipulati ante sequestro) di beni immobili (successivamente) staggiti e per i quali l'amministratore giudiziario è subentrato ai sensi dell'art. 56 del C.a.m. nel relativo contratto.

La pretesa erariale, dunque, si estende paradossalmente anche al conduttore dell'immobile in sequestro/confisca, il quale obbligato in solido si vede costretto al pagamento dell'intera somma afferente all'annualità di riferimento, nonostante la norma abbia disposto la piena ESENZIONE per lo status giuridico dell'immobile oggetto del contratto.

Integrazione al comma 3 bis ultima alinea....

"Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione degli articoli 52 e seguenti l'amministratore giudiziario non abbia ottemperato al pagamento di tributi per i quali il soggetto attinto dalla misura abbia ottenuto prima della immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario i benefici previsti da strumenti deflattivi del contenzioso tributario, tra cui rateizzazione dei pagamenti dei tributi o dilazioni di pagamento di tributi di qualsiasi genere anche da parte dell'agente di riscossione, in caso di revoca del sequestro e/o della confisca, l'avente diritto alla restituzione potrà beneficiare della riapertura dei

termini di rateizzazione e di pagamento, senza applicazione delle relative sanzioni conseguenti ai casi di decadenza del beneficio originariamente concesso.”

Commento:

Una delle problematiche più interessanti relative l'argomento in analisi, attiene la situazione delle obbligazioni vantate dalla pubblica amministrazione, a loro volta collegate a tributi maturati nel periodo ante sequestro.

Detti tributi, dovuti direttamente agli enti impositori e/o agli agenti della riscossione, non possono, infatti, essere pagati dall'amministratore giudiziario se non previa verifica del Giudice Delegato e solo in seguito alla confisca definitiva, secondo l'ordine di graduazione delle preferenze.

Nonostante l'indubbia importanza dell'istituto in commento, notevoli sono i pregiudizi nei confronti del soggetto proposto soprattutto nell'ipotesi di revoca del sequestro e/o della confisca. Tra le più significative problematiche post revoca rientrano, infatti, le questioni rimaste sospese con il fisco.

Nel caso di sequestro di compendi aziendali, spesso accade che l'impresa abbia ottenuto, prima del sequestro, alcuni benefici previsti dalla legge in relazione al pagamento delle imposte in forma rateale, con conseguente riduzione delle sanzioni. A titolo meramente esemplificativo qui si evidenziano i casi più frequenti:

- le comunicazioni d'irregolarità a seguito di controlli automatici effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l'Iva².
- accertamenti con adesione, disciplinati dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 218/1997, conclusi con il pagamento rateale delle imposte e delle sanzioni;
- dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'agente di riscossione (art. 19 D.P.R. n. 602/1973)³.

Nelle ipotesi appena contemplate sono previsti diversi casi di decadenza del beneficio della rateizzazione. Tra questi rientra, senza dubbio, la situazione in cui il contribuente non onori i pagamenti entro determinate tempistiche; ipotesi, quest'ultima, che comporta quale conseguenza automatica l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi (ricalcolati in misura piena sulla residua imposta dovuta).

Durante il periodo di gestione giudiziaria, l'amministratore nominato, per il divieto previsto dagli artt. 52 e ss. del C.a.m. sopra citato, non procede al pagamento di tali obbligazioni, godendo, al contempo, delle tutele previste dalla normativa speciale di riferimento in relazione agli atti

² Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

³ In base all'attuale normativa (d.lgs. n. 159/2015) per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

esecutivi e/o di pignoramento, per quanto previsto dall'art. 50, comma 1⁴ e, così anche per tutti gli altri creditori in generale, dall'art. 55 del d.lgs. n. 159/2011⁵.

La questione assume, invece, forme svantaggiose in caso di revoca del sequestro o confisca, poiché, in quest'ultima ipotesi, la legislazione speciale richiamata non è intervenuta a tutela del titolare del bene staggito.

In effetti, dopo le comunicazioni di dissequestro dell'azienda, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis del C.a.m., eseguite dall'amministratore giudiziario all'Agenzia dell'Entrate e/o gli agenti della riscossione, questi notificano al titolare dell'azienda dissequestrata una serie di atti, inclusi anche quelli derivanti dal mancato pagamento dei tributi, per i quali è stata interrotta la rateizzazione dei pagamenti proprio da parte dell'amministratore giudiziario.

Tali atti contengono sanzioni ed interessi ricalcolati in misura piena sulla residua imposta dovuta, e costituiscono titolo per eventuali pignoramenti sugli stessi beni del titolare e/o dell'azienda. In questa fase, al fine di far valere le proprie ragioni, l'avente diritto sarà obbligato a ricorrere in via amministrativa (istanza in autotutela) o, addirittura, ad impugnare gli atti notificati innanzi alle competenti commissioni tributarie. In ogni caso sembra inevitabile sostenere ulteriori spese di consulenza e processuali, quest'ultime, come spesso avviene all'esito del giudizio, compensate tra le parti. Alla luce di quanto sopra appare quantomeno opportuno un intervento del legislatore o, alternativamente, una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che eviti inutili contenziosi e che, dunque, favorisca l'accoglimento immediato, anche in autotutela, delle istanze proposte dai contribuenti che si trovano in tale situazione. In effetti sarebbe auspicabile che venisse precisata non solo la mancata applicazione delle sanzioni, ma anche la possibilità di poter nuovamente beneficiare dei medesimi istituti decaduti a causa del sequestro e, quindi, interrotti per cause indipendenti dalla propria volontà.

D'altronde la legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) all'art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)⁶ fornisce tutti gli elementi utili per

⁴ Art. 50 comma 1: *“Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.”*

⁵ Art. 55 commi 1 e 2: *“A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.”*

⁶ Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

fronteggiare tale problematica, il più delle volte non presi in considerazione dall'amministrazione finanziaria e dai vari uffici periferici.

Per tali situazioni, occorrerebbe maggiore chiarezza nei confronti degli stessi soggetti che hanno ottenuto, secondo giustizia, la restituzione dei beni e che si trovano ad affrontare improvvisamente, dopo la restituzione, numerose problematiche di natura finanziaria legate proprio al cosiddetto "scongelo" dei crediti maturati ante sequestro, inclusi i tributi erariali.

17) Modifiche all'art. 52 comma 2

"I crediti di cui al comma 1 devono essere attinenti ai beni confiscati e devono essere, dunque, accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59, concorrendo al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali distinti per masse ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5".

Commento:

La precisazione è necessaria, poiché spesso l'Ade o l'ADR si insinuano al passivo anche per sanzioni afferenti alla violazione del codice della strada intestati al proposto o a soggetti intestatari dei beni riconducibili allo stesso e per i quali non vi è alcuna attinenza al bene confiscato. L'insinuazione al passivo deve accogliersi, se del caso, solo per crediti attinenti alla *res confiscata*.

18) Modifiche all'art. 53

I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, percentuale calcolata dopo aver detratto dal valore dell'attivo, così come determinato, le spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

La nuova formulazione eliminerebbe le differenti interpretazioni formatesi in relazione alle spese della procedura, ossia se debbano essere sottratte dal valore o dal minor valore realizzato, prima o dopo il calcolo del 60%, questione che determina limiti di garanzie differenti per i creditori utilmente collocati nel passivo.

Così scrivendo, invece, si elimina ogni dubbio interpretativo.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

19) Modifiche all'art. 57 comma 3

Si elimina il refuso in cui si faceva rinvio all'art. 58 comma 6 (inesistente). Il riferimento corretto è al comma 5 dell'art. 58.

20) Modifiche all'art. 58

Comma 1 invariato

Comma 2 invariato, con l'aggiunta ex novo della lettera e):

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare all'amministratore giudiziario. In difetto, tutte le notificazioni e comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

Comma 3: La domanda di cui al comma 1 è trasmessa inderogabilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'amministratore giudiziario nella comunicazione di cui all'art. 57 comma 2.

Comma 4 Invariato

Comma 5 La domanda è ~~depositata~~ trasmessa, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per cause a lui non imputabili. Al procedimento si applica l'art. 59.

Comma 5 bis invariato

Comma 5 ter invariato

21) Modifiche all'art. 59

Al comma 3 si aggiunge “anche” per posta elettronica....

Introduzione nuovo comma 4-bis:

È fatto espresso divieto di operare compensazioni tra i crediti ed i debiti ante sequestro.

Commento alle variazioni sopra indicate: agli artt. 57 – 58 – 59 (sub procedimento di verifica dei crediti):

L'introduzione della lettera e) al comma 2 dell'art. 58 e la modifica del comma 3 dell'art. 58 hanno la finalità di sostituire il deposito (in cancelleria) con la trasmissione all'amministratore giudiziario delle domande dei creditori, aggiornando così la normativa e rendendola equiparabile a quella riportata nel Codice della Crisi (già Legge Fallimentare) e nello specifico a quella di cui all'art. 201 (già art. 93 L.F.).

Il codice della crisi di impresa, già nel suo impianto generale, ha comunque una specifica disciplina riservata alle comunicazioni telematiche nell'ambito della procedura che non pare esserci – in via organica e sistematica -nel C.a.m.

Art. 10 Codice della Crisi Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

- a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
- b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
- c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

A prescindere da ciò, può ritenersi sufficiente, ai fini del solo sub procedimento di verifica dei crediti, inserire le modifiche sopra indicate.

Il comma 4-bis introdotto, invece, elimina il contenzioso posto in essere da alcuni creditori che reclamerebbero la compensazione dei crediti e debiti ante sequestro come avviene nel codice della CCII e prima ancora nella legge fallimentare. Tale interpretazione non può ritenersi plausibile, considerato che il creditore deve essere verificato ai sensi degli artt. 57 e ss. del C.a.m. e soprattutto il Giudice delegato alla procedura dovrà valutare la buona fede e l'inconsapevole affidamento, mentre l'amministratore giudiziario a tutto il diritto di agire immediatamente nei confronti del debitore per il recupero del credito.

22) Modifiche all'art. 63

Modifiche ed adeguamento al CCII, in vigore. Introduzione degli altri strumenti di regolazione della crisi.

Aggiunta comma 8 ter per la composizione negoziata della crisi d'impresa.

L'art. 63 viene variato nello specifico il comma 8 bis ed introdotto il comma 8 ter.

Nell'8 bis vengono previsti ulteriori e nuovi strumenti di regolazione della Crisi d'impresa, tra cui tutti quelli previsti nel titolo III e IV del CCII e successive modificazioni, in quanto compatibili. Trattasi di:

- a) piani attestati di risanamento *ex art. 56 CCII*;
- b) accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 57 CCII*;
- c) accordi di ristrutturazione agevolati *ex art. 60 CCII*;
- d) accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa *ex art. 61 CCII*;
- e) accordi con convenzione di moratoria *ex art. 62 CCII*;
- f) accordi con transazione su crediti tributari e contributivi *ex art. 63 CCII*;
- g) piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione *ex art. 64-bis CCII*;
- h) procedure relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII*;
- i) concordato minore *ex artt. 74 e ss. CCII*;
- j) concordato preventivo *ex artt. 84 e ss. CCII*;

Si è ritenuto di escludere la procedura della liquidazione controllata del sovraindebitamento *ex art. 268 CCII (prevista dal Titolo V capo IX del CCII)* essendo una procedura di carattere residuale rispetto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* e al concordato minore *ex artt. 74 e ss. CCII*.

Inoltre, la liquidazione controllata del sovraindebitamento *ex art. 268 CCII* è una procedura di natura liquidatoria simile per certi versi alla liquidazione giudiziale.

L'art. 63 c. 8 ter consente all'amministratore giudiziario di poter avvalersi anche

dell'istituto della Composizione negoziata della Crisi d'impresa, se sussistono i presupposti e le condizioni di legge ivi previste.

23) Modifiche agli articoli 64 e 65

Modifiche e adeguamento al CCII, in vigore

Roma, 15 novembre 2023

Il Consiglio Direttivo